

### **Informativa per i frutticoltori sul Fondo di Mutualità “cimice”.**

Ricordiamo che anche per la stagione 2021 è operativo il Fondo di Mutualità “Cimice”.

Nella primavera 2020, a seguito di una azione di costante confronto con le rappresentanze del settore ortofrutticolo, la Commissione Europea aveva approvato il Regolamento 645/2020, che metteva a disposizione risorse aggiuntive per le OP (Melinda e La Trentina nel nostro caso) per la attivazione di un “Fondo di mutualità” da usare solamente per indennizzare le aziende nel caso di danni da cimice asiatica.

Considerato che questo regolamento interessava 6 Regioni italiane e che **il sostegno comunitario disponibile per APOT e le due OP Melinda e La Trentina era di circa 1.200.000 €, si era ritenuto di procedere con la costituzione del Fondo, che con l’aggiunta delle risorse delle OP, è arrivato ad una disponibilità totale di 1.872.000 €.**

**Risorse oggi ancora sostanzialmente a disposizione degli agricoltori in quanto relativamente alla campagna 2020 non si prevedono, a termini di Regolamento del Fondo, danni importanti da cimice asiatica per i nostri agricoltori soci che si tradurranno in compensazioni da liquidare.**

Lo strumento, nato in ambito OCM come parte del “Piano Operativo 2020”, è gestito come base da APOT, con il coordinamento tecnico e la gestione operativa affidati alle strutture di Co.Di.Pr.A., naturale riferimento in Trentino per tutti gli strumenti di gestione del rischio (polizze assicurative e fondi mutualistici).

Per le fitopatie diverse dalla cimice asiatica, previa verifica con le autorità nazionali competenti, per tutti coloro che hanno inviato nei termini la domanda di adesione al Fondo Fitopatie Vegetali di Co.Di.Pr.A. per l’anno 2021, resterà attivo detto Fondo nato nel 2019.

Per quanto riguarda la sola cimice asiatica per il melo ed il Kiwi per la stagione 2021, **tutte le aziende associate al sistema APOT-Melinda-Trentina sono automaticamente beneficiarie di tale strumento (Fondo OP Cimice)** e, nel rispetto di alcune regole base, potranno beneficiare di un indennizzo nel caso di importanti danni da cimice.

Le condizioni più importanti da rispettare per accedere potenzialmente al beneficio sono di seguito indicate:

- riduzione del valore della produzione (liquidazione) dell’anno corrente rispetto alla media del triennio precedente superiore al 20%,
- sussistenza di una percentuale di danno medio d’area derivante dalla presenza della cimice asiatica nel Comune Amministrativo per prodotto e varietà di almeno il 15%;
- **rispetto delle disposizioni di prevenzione e lotta alla cimice disposte con il Piano Provinciale di contrasto e delle disposizioni date dal Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Mach.**

L’importo della compensazione è calcolato applicando la percentuale di danno medio per Comune Amministrativo e per varietà imputabile esclusivamente alla cimice asiatica, detratta una franchigia fissa del 5%, al “valore della produzione ordinaria”.

In ogni caso le compensazioni erogate dal Fondo avverranno nel limite massimo della disponibilità del Fondo stesso e la compensazione per singolo produttore agricolo non potrà superare il 70% della riduzione del valore della produzione.

Il Fondo, infine, non liquiderà compensazioni al singolo produttore agricolo di importo inferiore a 50 €.

Per l'eventuale presentazione della denuncia di sinistro i produttori agricoli dovranno utilizzare il **modulo a disposizione sui siti internet indicati in calce**. La denuncia di sinistro potrà comunque essere effettuata a fronte di una **percentuale di danno derivante da cimice asiatica non inferiore al 15% almeno in una delle partite aziendali**, ferma restando l'esclusiva rilevanza – ai fini dell'attivazione del Fondo e del calcolo della compensazione liquidabile – della percentuale di danno medio d'area (Comune Amministrativo) per prodotto/varietà.

**La quantificazione del danno per area impone un costante monitoraggio delle produzioni che è già stato attivato a prescindere dall'effettiva denuncia di ogni singolo imprenditore agricolo. Nel caso in cui il danno d'area risulti indennizzabile, secondo le condizioni anzi descritte, verrà riconosciuto a tutti gli agricoltori del Comune in automatico a prescindere dall'effettuazione della denuncia.**

Il Regolamento integrale ed il modello di denuncia sono disponibili ai seguenti indirizzi:  
[www.codipratn.it](http://www.codipratn.it) – [www.apot.it](http://www.apot.it)

Cordiali saluti.

Trento, 18 agosto 2021

Alessandro Dalpiaz  
Direttore APOT

Marica Sartori  
Coordinatore del Fondo